



## SISTEMA DISCIPLINARE

**Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti  
Via Sant'Antonio 16 – 25133 Brescia**

[www.centrononvedenti.it](http://www.centrononvedenti.it)

**Approvato con delibera del CDA in data 03.03.2025**

## Premessa

Il Sistema Disciplinare ha una funzione preventiva, l'innosservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Piano anticorruzione) e del Codice Etico e di Comportamento (Codice Etico) comporta l'attivazione di un meccanismo sanzionatorio interno, tempestivo ed immediato da parte del Centro per l'integrazione scolastica dei non vedenti” (di seguito “Centro”). L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, al fine di contrastare gli eventuali comportamenti corruttivi.

L'individuazione della sanzione avviene secondo il principio di adeguatezza e proporzionalità ed in relazione alla gravità del reato o, comunque, della violazione commessa ed assicurando, nei casi previsti dalla Legge e dal CCNL, il coinvolgimento del soggetto interessato con la possibilità di giustificare il suo comportamento successivamente alla contestazione dell'addebito anche mediante la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi nel Sistema Disciplinare sono:

- le norme di legge in materia: in particolare l'art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), l'art. 2104 del c.c. (diligenza del prestatore di lavoro), l'art. 2105 del c.c. (obbligo di fedeltà), l'art. 2106 c.c. (sanzioni disciplinari) l'art. 2118 c.c. (recesso dal contratto) e l'art. 2119 c.c. (recesso per giusta causa);
- le disposizioni dei contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili;
- l'art. 1176 (diligenza nell'adempimento), 1218 c.c. (responsabilità del debitore) e 1456 (clausola risolutiva espressa);
- l'art. 1382 c.c. (effetti della clausola penale) e l'art. 1456 (clausola risolutiva espressa);
- le norme relative a salute e sicurezza: art. 20 D.lgs. n. 81/2008.

Le sanzioni previste nel Sistema disciplinare, parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, hanno la stessa natura disciplinare delle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e sue successive modifiche e delle sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento: **CCNL Enti Locali**.

## 2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai dipendenti (ossia da soggetti legati al Centro da un rapporto di lavoro subordinato) in violazione delle misure individuate dal Piano anticorruzione costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie che afferiscono al rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.

Le violazioni da parte dei dipendenti danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto (censura);
- c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- f) licenziamento con preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso.

Sono altresì previste, dal D.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7;
- b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1;
- c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3, anche con riferimento alla previsione di cui all'art. 55-septies, comma 6.

Ad integrazione delle condotte già riportate nel CCNL di riferimento, si considerano sanzionabili, ai sensi del presente Sistema Disciplinare e nel rispetto delle norme del Codice Civile, delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge n. 300/1970 le seguenti condotte:

1. inosservanza delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dirette ad attuare le decisioni e le procedure interne in relazione ai reati da prevenire;
2. inosservanza degli obblighi di documentazione delle attività previste dalle procedure richiamate nel Piano per i processi a rischio;
3. inosservanza dei principi e delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico e di Comportamento;
4. inosservanza delle norme di comportamento definite nel Codice Etico;
5. ostacolo o elusione dei controlli del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), impedimento dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati ai controlli;
6. omessa informativa al RPCT;
7. omessa segnalazione delle inosservanze o irregolarità commesse da altri lavoratori e da soggetti apicali.

Si considera inoltre, ai sensi della Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, violazione particolarmente grave l'omessa collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La valutazione e la scelta della sanzione da irrogare tra quelle possibili previste deve tener conto della gravità delle condotte e della eventuale reiterazione del comportamento, in quanto reiterare un comportamento nel tempo costituisce sintomo di gravità della violazione.

### **3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di violazione del Piano di Prevenzione da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione il RPCT informa l'intero Consiglio di Amministrazione, che assume gli opportuni provvedimenti, che possono portare alla revoca del mandato del consigliere.

Nei casi in cui risultino coinvolti più di un membro del Consiglio di Amministrazione, il RPCT informa l'Assemblea dei soci.

A norma dello Statuto, la revoca di uno dei membri, del Consiglio di Amministrazione può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea dei soci, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina.

### **4. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI**

Nei contratti e negli accordi stipulati con società, consulenti, collaboratori esterni, agenti, partner commerciali, fornitori, ecc. devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero di soggetti che operino a favore di tali soggetti, posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate nel Piano di Prevenzione e/o nel Codice Etico consentirà al Centro di risolvere, di diritto e con effetto immediato, il contratto anche a mezzo di posta elettronica semplice, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il RPCT verifica l'inserimento della clausola contrattuale che dispone in tal senso nei contratti con le controparti.

### **5. NORME PROCEDURALI**

Il Centro non potrà adottare alcuna sanzione ai sensi del presente Sistema Disciplinare senza aver preventivamente contestato l'addebito al soggetto che abbia commesso una o più violazioni ai principi del Codice Etico e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, senza averlo sentito a sua difesa.

Per poter garantire il diritto di difesa, i procedimenti previsti dal Sistema Disciplinare avverranno nel pieno rispetto dei principi di specificità ed immutabilità della contestazione.

Ogni violazione dev'essere contestata con immediatezza e la relativa sanzione disciplinare adottata nel rispetto, laddove applicabili, dei termini indicati dal CCNL di riferimento.

### **6. LE SEGNALAZIONI**

Chiunque violi le misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate, è sanzionato ai sensi del presente documento.

Si applicano dunque le misure sanzionatorie richiamate nei paragrafi di riferimento sopra dedicati. Per ulteriori dettagli si fa rinvio al D.lgs. n. 24/2023 e al regolamento per la gestione delle segnalazioni adottato dal Centro.